



ELENA GABELLINI

Greenwashing: il ruolo della tutela collettiva.

Brevi riflessioni a partire da Rechtbank Amsterdam, 20 marzo 2024, n° C/13/719848/HA ZA 22-524, Stichting Ter Bevordering Van De Fossielvrij-Beweging v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Prendendo spunto da una recente pronuncia del *Rechtbank Amsterdam*, che, nell'ambito dell'azione collettiva promossa da una fondazione contro la principale compagnia aerea del Paese, ha dichiarato ingannevoli e, pertanto, illecite diverse campagne pubblicitarie da quest'ultima diffuse in passato, il contributo svolge alcune brevi riflessioni in materia di *greenwashing* e tutela collettiva.

Taking as its starting point a recent ruling by the *Rechtbank Amsterdam*, which, in a collective action brought by a foundation against the country's leading airline, held that several of the airline's past advertising campaigns were misleading and therefore unlawful, this contribution offers some brief reflections on *greenwashing* and collective redress.

Sommario: 1. Il caso – 2. Il contenzioso relativo al *greenwashing*. – 3. Confronto tra la disciplina della tutela collettiva neerlandese e quella italiana. Le ricadute in materia di *greenwashing*. – 4. Segue: qualche breve riflessione in materia di azioni risarcitorie e di *greenwashing*.

1. Il caso

La vicenda che ha portato alla pronuncia del *Rechtbank Amsterdam*, 20 marzo 2024¹, trae origine da un'azione collettiva promossa da una fondazione impegnata nella promozione del movimento «senza fossili», la fondazione *Fossielvrij*, contro la principale compagnia aerea dei Paesi Bassi, la *KLM*, accusata di aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli in tema di sostenibilità ambientale. In particolare, quest'ultima aveva divulgato ingannevoli comunicazioni concernenti la sostenibilità del volo e aveva incentivato l'acquisto, unitamente al biglietto aereo, di un prodotto – a suo dire – in grado di compensare o ridurre l'impatto climatico del viaggio.

Più precisamente, la fondazione aveva chiesto, invocando la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, che: *a)* venisse vietata la diffusione di siffatte comunicazioni forvianti o di comunicazioni analoghe; *b)* venisse ordinata alla compagnia aerea di rimuovere da tutti i mezzi di comunicazione tali o similari dichiarazioni; *c)* la compagnia aerea rettificasse le proprie comunicazioni forvianti e diffondesse un testo di avvertimento in merito all'impatto che l'uso del trasporto aereo genera sul clima; *d)* venisse imposto il pagamento a carico della

¹ *Rechtbank Amsterdam*, 20 marzo 2024, n° C/13/719848/HA ZA 22-524, *Stichting Ter Bevordering Van De Fossielvrij v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.*, in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2024:1512>, data ultima consultazione 23 settembre 2026.

compagnia aerea di una penalità per ogni violazione successiva alla emanazione della decisione.

Nella prima fase del procedimento, conclusasi con una pronuncia interlocutoria, il Tribunale di Amsterdam aveva sancito l'ammissibilità della domanda collettiva².

Nello specifico, esso aveva rilevato che la fondazione soddisfaceva i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3:305a del codice civile, il quale prevede che una fondazione o un'associazione dotata di piena capacità giuridica possa proporre un'azione diretta alla tutela di interessi simili di altre persone, purché persegua tali interessi in base al proprio statuto e li rappresenti adeguatamente.

Il giudicante aveva evidenziato che tra gli scopi della fondazione rientrava il contrasto alle comunicazioni ambientali e climatiche ingannevoli, inesatte, incomplete o infondate, capaci di indurre o incoraggiare i consumatori all'utilizzo di prodotti e servizi fossili. Al contempo, il Tribunale aveva ritenuto l'attrice idonea a tutelare adeguatamente i diritti delle persone per conto delle quali aveva agito. Pur osservando che l'azione era diretta alla tutela di un interesse generale, poiché intentata per conto di tutte le persone fisiche residenti nei Paesi Bassi alla data di redazione dell'atto introduttivo, nonché di quelle che sarebbero nate o avrebbero successivamente preso dimora in tale Paese, tutte colpite dai cambiamenti climatici, il giudice aveva ritenuto che le attività documentate dalla fondazione³ ne dimostrassero la capacità di tutelare adeguatamente il gruppo.

Infine, il Tribunale, oltre a confermare che l'esperibilità dell'azione collettiva costituisce uno strumento più efficiente ed efficace rispetto alle azioni individuali, aveva reputato che la domanda proposta dalla fondazione fosse in grado di realizzare lo scopo di limitare i cambiamenti climatici, interesse idoneo a soddisfare la previsione dell'art. 3:303 codice civile⁴.

Su tali presupposti, si apriva la decisione punto di riferimento delle odierne riflessioni, la quale, innanzitutto, prendeva atto del fatto che spontaneamente tutte le comunicazioni contestate all'interno del giudizio erano state ritirate dall'impresa aerea, in via precauzionale. Nonostante ciò, le domande dell'attrice, nella seconda fase della procedura non erano mutate, poiché tra le parti non vi era concordia in merito alle liceità di tali dichiarazioni. Alla luce di ciò, prima di pronunciarsi su tale aspetto, il Tribunale, ai sensi dell'art. 1018e codice di procedura civile, determinava l'effettivo contenuto dell'azione collettiva proposta, precisando

² Rechtbank Amsterdam, 7 giugno 2023, n° C/13/719848 / HA ZA 22-524, in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:3499>, data ultima consultazione 23 settembre 2026.

³ In particolare, nella pronuncia si annoverano la sua partecipazione come co-attrice nella causa *Milieudefensie* e altri contro *Shell*; l'organizzazione della Marcia per il clima 2022; gli articoli pubblicati dalla fondazione e le interviste rilasciate dai suoi membri; la collaborazione attiva con altre organizzazioni quali *Milieudefensie*, *Stichting Schipholwatch*, *ClientEarth* e *Greenpeace* e, infine, l'ampio sostegno finanziario ricevuto da enti benefici.

⁴ Norma che impone l'esistenza di un interesse ad agire per potere promuovere l'azione in modo fondato.

che, dopo aver verificato la liceità delle comunicazioni oggetto di contesa, avrebbe analizzato solo la domanda inibitoria e quella di rimozione, poiché solo esse si riferivano anche a comunicazioni analoghe (e, dunque, diverse) rispetto a quelle già oggetto di rimozione.

Ciò posto, il Tribunale reputava che le pubblicità promosse dalla compagnia aerea fossero ingannevoli e illecite e che, mediante la loro diffusione, fosse stata violata la legge sulle pratiche commerciali scorrette. Respingeva, però, la domanda inibitoria, poiché le comunicazioni illecite erano state già rimosse e non riteneva sussistente una imminente minaccia di una successiva violazione. Inoltre, il giudicante respingeva la domanda volta a vietare la pubblicazione di comunicazioni analoghe, ritenendo che non fosse possibile stabilire in anticipo, quali tra le comunicazioni non avrebbe superato la conformità alla legge sulle pratiche commerciali scorrette. Respingeva, infine, anche la domanda di rimozione e rettifica. Benché il giudice abbia sostanzialmente rigettato le richieste di parte attrice, l'attuale pronuncia desta interesse in quanto, da un lato, indirettamente, il tribunale riconosce la centralità della tutela collettiva nella lotta al *greenwashing*, e, dall'altro, direttamente pone in evidenza come la lotta alle comunicazioni climatiche ingannevoli costituisca uno strumento idoneo a prevenire o comunque limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Non vi è dubbio, infatti, che la lotta al *greenwashing* possa rappresentare un importante strumento di sostegno alla tutela climatica, poiché contrastare comunicazioni ambientali ingannevoli induce le imprese ad adottare comportamenti realmente sostenibili.

Al contempo, però, l'esperienza della tutela collettiva nei Paesi Bassi è ben diversa da quella che connota il nostro ordinamento. Inoltre, il doppio binario che il legislatore interno ha introdotto, a differenza di quanto accaduto nello Stato neerlandese, genera complicate attuative, che emergono con grande rilevanza in questo genere di contenzioso.

Alla luce dell'imminente entrata in vigore del d.lgs. 30 del 2026, la decisione qui richiamata offre l'occasione per riflettere sul rapporto tra tutela collettiva e *greenwashing*.

2. Il contenzioso relativo al *greenwashing*

Già da tempo, il contenzioso climatico contro le imprese sta assumendo un ruolo centrale. Si tratta di giudizi di natura multiforme e che, per praticità, possono essere catalogati in tre gruppi⁵. Mentre nei primi due vi rientrano le ipotesi di contenzioso climatico c.d. diretto, nella terza si possono ricondurre le ipotesi di contenzioso climatico c.d. indiretto.

a) Vi è un primo gruppo di cause volte a chiedere alle imprese di ridurre le proprie emissioni (*Scope 1 e 2*) e le immissioni indirette di gas serra generate nella catena valore

⁵ Come pone in luce anche A. DE FRANCESCHI, *Responsabilità ambientale d'impresa: l'appello nel caso Shell tra Duty of Care e questioni di diritto internazionale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2025, p. 169 ss.

(Scope 3), basandosi su un dovere di diligenza rinvenibile direttamente o indirettamente nei testi normativi⁶.

b) Vi è un secondo gruppo di cause in cui gli attori chiedono un risarcimento per i danni causati dalle conseguenze del riscaldamento globale, spesso domandando anche l'indennizzo dei c.d. costi di mitigazione. Tali cause fungono anche da strumento per risarcire future vittime di eventi legati al cambiamento climatico. Inoltre, tali azioni possono anche avere un effetto deterrente sulle imprese in sede di pianificazione delle loro strategie in merito ai combustibili fossili⁷.

Talvolta i vari obiettivi possono essere combinati in un solo procedimento.

c) Infine, vi è un terzo gruppo che può essere definito di contenzioso climatico c.d. indiretto, poiché la connotazione «climatica» della controversia è un mero accidente⁸. In tali ipotesi, infatti, la condotta colpevolmente imputabile all'impresa è essenzialmente la violazione del diritto all'autodeterminazione in campo negoziale oppure il compimento di pratiche di concorrenza sleale.

In questa categoria vi rientra il più ampio fenomeno del *greenwashing*, e cioè una forma di *decoupling*, ossia di disallineamento tra ciò che l'impresa comunica e ciò che essa compie sul piano della tutela ambientale/climatica⁹.

Come è noto, infatti, le strategie imprenditoriali, influenzate dall'attenzione sempre più crescente che i consumatori manifestano per i prodotti c.d. *green*, sono orientate, oramai da diversi anni, verso obiettivi di «sostenibilità». Tuttavia, si tratta di risultati particolarmente complessi da raggiungere, e soprattutto di lungo periodo, in quanto presuppongono una profonda revisione sia dei processi produttivi che dei prodotti offerti sul mercato, richiedendo importanti investimenti ed una evidente predisposizione all'innovazione. Nonostante ciò, sempre più imprese adottano forme di comunicazioni volte a valorizzare la loro attenzione a politiche sostenibili, tanto che è diventato di primaria importanza comprendere quando esse corrispondano al vero. Infatti, simili messaggi, oltre a influenzare i singoli consumatori nelle loro scelte, possono distorcere le regole della corretta concorrenza.

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva 825/2024/UE «in materia di responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione», l'illiceità delle pratiche di *greenwashing* veniva sancita dalla stessa Direttiva 2005/29/CE, i cui principi erano confluiti nel cod. consumo nella parte dedicata alle

⁶ M. MARINAI, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della Due Diligence*, in *Resp. civi. e prev.*, 2023, p. 1372; V. CAPASSO, *Climate Change Litigation Against Private Entities: A Liability In Search Of... A Cause Of Action*, in *Diritto e Clima*, 2026, p. 69 ss.

⁷ *Si vis*, E. GABELLINI, *La dimensione «collettiva» della tutela del clima*, in *Contenzioso climatico e processo civile*, a cura di L. GALANTI, Napoli, 2026, p. 41 ss.

⁸ Come rileva D. CASTAGNO – L. SALTALAMACCHIA, *L'azione degli enti collettivi per la tutela del clima in Italia: vie giudiziarie e strumenti alternativi*, in *Eunomia*, 2025, p. 143.

⁹ G. SPEDICATO, *Il Corporate Greenwashing come pratica commerciale sleale*, Milano, 2025, p. 15 ss.

pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. In quelle norme, infatti, si era rinvenuta una disciplina volta a contrastare simili operazioni¹⁰.

La direttiva 825/2024/UE, recepita all'interno del nostro ordinamento mediante il d.lgs. n. 30 del 2026, che entrerà in vigore il 27 settembre 2026, attua una modifica della direttiva del 2005 in materia di pratiche commerciali sleali e della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e introduce specifiche definizioni in materia di sostenibilità, nuovi divieti in materia di *green claim* e un elenco delle pratiche commerciali "in ogni caso" vietate, oltre che specifiche regole a cui le aziende devono adeguarsi nelle loro strategie di comunicazione in materia di sostenibilità ambientale¹¹.

In particolare, sono essenzialmente tre i punti salienti di questo apparato normativo, direttamente inserito all'interno del cod. consumo.

La disciplina introduce, anzitutto, alcune definizioni fondamentali, tra cui quelle di «asserzione ambientale», «asserzione ambientale generica», «etichetta di sostenibilità» e «sistema di certificazione», creando così un lessico comune in materia di comunicazioni *green*. L'asserzione ambientale viene definita, in sintesi, come qualsiasi comunicazione idonea a collegare un prodotto all'ambiente e a influenzare le scelte economiche del consumatore (art. 18, comma 1°, lett. n-*quater*, cod. consumo).

Inoltre, le asserzioni ambientali non veritiere vengono definite come pratiche commerciali ingannevoli ai sensi dell'art. 21 cod. consumo, prevedendo anche specifiche ipotesi di pratiche considerate «in ogni caso ingannevoli» (art. 23 cod. consumo).

Tra esse vi rientra, ad esempio: *a)* esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche; *b)* formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione; *c)* formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista; *d)* asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra¹².

¹⁰ L. BOTTI, *Greenwashing e comunicazione d'impresa. L'ecologismo di facciata*, in *Dir. ind.*, 2024, p. 496 ss.

¹¹ A. BONAFINE, *Il decreto attuativo della Direttiva contro il greenwashing e i possibili riflessi sul contenzioso futuro. Note a prima lettura*, in www.judicium.it, 15 aprile 2026.

¹² A. BRIGUGLIO, *Informazione sulla sostenibilità e responsabilità esterna degli amministratori*, Milano, 2025, p. 298 ss., la quale attribuisce alle dichiarazioni non finanziarie (sulla sostenibilità), incluse quelle in materia ambientale, una primaria funzione informativa e di trasparenza, con un conseguente obbligo di verità. Ella qualifica tali dichiarazioni principalmente come dichiarazioni di scienza, escludendo, di norma la possibilità di considerarle come manifestazioni di volontà negoziale. Evidenza che l'evoluzione normativa ha trasformato la rendicontazione di sostenibilità da prassi volontaria a un obbligo normativo. Questa obbligatorietà, unita alla crescente standardizzazione, rende le dichiarazioni più impegnative ed idonee a generare un legittimo affidamento nei soci e nei terzi, tanto che la loro non veridicità è in grado di fondare una responsabilità inquadrate dall'A. nella dimensione extracontrattuale.

La normativa rafforza, infine, gli obblighi informativi precontrattuali relativi alla durabilità, riparabilità dei prodotti e agli aggiornamenti *software*.

In un primo momento era stato previsto che il contenuto della direttiva 825/2024/UE dovesse essere integrato dalla disciplina contemplata da una ulteriore direttiva riguardante i *green claims*, la quale si poneva, in particolare, lo scopo di delineare le metodologie obbligatorie finalizzate alla verifica delle asserzioni ambientali. Quest'ultima, la quale prevedeva anche l'estensione dell'azione rappresentativa a protezione dei consumatori alle ipotesi di mancato rispetto dei requisiti minimi per la convalida di un *green claim*, non ha trovato mai luce¹³.

In ottica processuale, come è già stato osservato¹⁴, le modifiche apportate all'interno del cod. consumo potranno avere ricadute su due fronti tipici: da un lato, l'*enforcement* amministrativo (AGCM e giudice amministrativo) e, dall'altro, il contenzioso civile consumeristico.

Con riguardo a questo ultimo profilo, la esplicita declinazione di peculiari ipotesi di asserzioni in ogni caso ingannevoli in materia ambientale e climatica incentiverà l'espandersi di tale contenzioso, che si focalizzerà sul contenuto dell'informazione precontrattuale resa, sulla qualificazione dei messaggi pubblicitari (ad esempio, se essi possano qualificarsi come generici, su quale sia il livello di prova necessario per dimostrare «l'eccellenza riconosciuta») e sulle schede prodotto.

A questo ambito di contenzioso, però, continuerà ad accostarsi quello riguardante i rapporti tra professionisti, in materia di c.d. mendace commerciale.

Infatti, le pratiche di *greenwashing* possono riflettersi non solo sui consumatori, ma anche sulle imprese concorrenti rispetto a quelle che se ne avvalgono¹⁵. Come ha posto in evidenza anche la giurisprudenza interna¹⁶, il *greenwashing* è in grado di configurare una forma di concorrenza sleale, sanzionabile ai sensi dell'art. 2598, comma 3°, c.c., nella misura in cui, professandosi socialmente responsabile, un'azienda riesca ad ottenere un vantaggio competitivo, danneggiando conseguentemente i propri concorrenti. Questi ultimi potrebbero essere indotti anche a sopportare costi aggiuntivi per uniformarsi alle politiche di *corporate social responsibility* solo per arginare eventuali ricadute reputazionali rispetto alle concorrenti più virtuose.

¹³ Si tratta della Proposta di Direttiva *Green Claims* presentata dalla Commissione Europea il 22 marzo 2023. Sul punto, T. PERILLO, *Potenzialità e criticità della proposta di direttiva «Green Claims»*, in *NLCC*, 2023, p. 1603 ss.

¹⁴ Come osserva A. BONAFINE, *op. cit.*, § 2 ss.

¹⁵ L. BOTTI, *op. cit.*, p. 501; F. CESAREO-G. PIROTTA, *Il greenwashing nella lotta al climate change. Fondamenti sostanziali giusprivatistici e tutela risarcitoria collettiva*, in *Riv. BioDiritto*, 2023, p. 222 ss.

¹⁶ Trib. Gorizia, 25 novembre, 2021, commentata da F. CESAREO-G. PIROTTA, *op. cit.*, p. 222 ss.; A. QUARANTA, *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*, in *Amb. & Svilup.*, 2022, p. 403 ss.

L'ampia platea di soggetti potenzialmente coinvolti dalle pratiche di *greenwashing* evidenzia inevitabilmente come, in questo ambito, divenga centrale la dimensione della tutela collettiva, come in verità, già ora dimostra l'esperienza applicativa.

3. Confronto tra la disciplina della tutela collettiva neerlandese e quella italiana. Le ricadute in materia di *greenwashing*.

La disciplina della tutela collettiva nei Paesi Bassi si connota, in particolare modo, per una disciplina molto ampia della legittimazione ad agire, tanto che nelle ipotesi in cui l'azione sia posta a tutela di un interesse generale, come precisa anche la pronuncia in questa sede richiamata, non è necessario delimitare i confini della classe.

Nei Paesi Bassi, i meccanismi di tutela collettiva si articolano in tre principali strumenti: l'azione collettiva per il risarcimento dei danni di massa (WACMA), la composizione collettiva dei danni di massa (WCAM) e le azioni aggregate¹⁷.

In forza dell'art. 3:305a del codice civile neerlandese una fondazione o un'associazione dotata di piena capacità giuridica può promuovere un'azione collettiva per tutelare interessi analoghi di un gruppo determinato di persone. Inoltre, detto potere è riconosciuto anche agli enti senza scopo di lucro costituiti *ad hoc*.

L'attuale disciplina della WACMA, indirizzata anche alla tutela degli interessi pubblici, è contenuta dagli artt. 1018b-1018n del codice di procedura civile neerlandese ed è il risultato di una importante modifica avvenuta nel 2020, quando, accanto alla allora vigente regolamentazione in materia di tutela inibitoria e dichiarativa e al meccanismo di composizione collettiva (WCA), è stata inserita una specifica normativa in materia di tutela collettiva risarcitoria, operante generalmente mediante il meccanismo dell'*opt-out*.

Il procedimento collettivo si articola in diverse fasi ed è volto alla protezione di qualsiasi genere di diritto¹⁸. In estrema sintesi, dopo la presentazione della domanda da parte dell'associazione, il giudice valuta sia l'ammissibilità dell'azione sia la capacità dell'ente di rappresentare adeguatamente gli interessi della classe. Se vi sono più organizzazioni promotrici, il giudice designa un rappresentante esclusivo, previa determinazione con precisione dell'oggetto dell'azione e del gruppo interessato. Viene, quindi, stabilito se l'azione sia soggetta ad un sistema di *opt-out*, di *opt-in* oppure a un sistema ibrido¹⁹. Successivamente, il giudice invita le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo e in caso negativo, decide nel merito.

¹⁷ Ampliamente sul punto I. N. TZANKOVA – X. E. KRAMER, *From Injunction and Settlement to Action: Collective Redress and Funding in the Netherlands*, in *Class Actions in Europe. Holy Grail or a Wrong Trail?* a cura di A. Uzelac and S. Voet, Switzerland AG, 2021, p. 97 ss.

¹⁸ I. N. TZANKOVA – X. E. KRAMER, *op. cit.*, p. 105 ss.

¹⁹ La regola generale prevede che l'azione sia basata sull'*opt-out* per i ricorrenti domiciliati nei Paesi Bassi e sull'*opt-in* per quelli domiciliati al di fuori dei Paesi Bassi; tuttavia, su richiesta di una delle parti, il giudice può disporre diversamente e certificare l'intera classe secondo il sistema dell'*opt-out* o dell'*opt-in*.

Nel caso richiamato in questa sede, il giudice aveva reputato l'inutilità della via transattiva, tanto che, dopo aver verificata l'ammissibilità della domanda collettiva e la capacità dell'ente di rappresentare adeguatamente gli interessi del gruppo, aveva statuito sulle domande attoree.

Questa disciplina, in armonia con i precetti europei (*rectius* direttiva 2020/1828/UE) trova alcune puntuali previsioni qualora sia necessario dare protezione ai diritti dei consumatori. L'ordinamento giuridico neerlandese, a differenza di quello italiano, non ha scelto di delineare una disciplina collettiva *ad hoc* per la tutela dei consumatori, ma ha introdotto specifiche norme all'interno della disciplina generale, come, ad esempio, nel caso della regolamentazione degli enti qualificati a promuovere l'azione collettiva in materia di consumo (gli artt. 3:305c e 3:305e codice civile).

In Italia, invece, si assiste a una duplicazione di modelli: accanto alla disciplina generale contenuta nel c.p.c., vi è una specifica inserita nel cod. consumo, la quale, dal punto di vista procedurale, richiama per lo più la disciplina generalista, in quanto compatibile²⁰.

Vi sono, però, delle differenze importanti²¹.

Tra di esse si può annoverare senz'altro la diversa disciplina della legittimazione ad agire. Mentre l'azione di classe generalista può essere proposta sia dai singoli titolari di diritti individuali omogenei sia dalle associazioni e organizzazioni iscritte nell'elenco presso il Ministero della giustizia, quella rappresentativa è riservata alle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 cod. consumo, agli organismi pubblici indipendenti e, per le azioni transfrontaliere, agli enti iscritti nell'apposita sezione speciale ministeriale²², con esclusione quindi dei consumatori *uti singuli*²³. Questa legittimazione si estende anche alla disciplina dei provvedimenti inibitori, mentre, con riguardo all'azione collettiva inibitoria generalista, il legislatore estende il potere ad agire a «chiunque».

Inoltre, mentre le azioni collettive disciplinate all'interno del c.p.c. hanno un bacino applicativo esteso, l'azione rappresentativa è applicabile solo qualora la condotta del professionista contrasti con obblighi, divieti e precetti comportamentali sanciti da ben precise discipline tassativamente elencate dal legislatore e racchiuse nell'allegato II-*septies* cod. consumo.

Con specifico riferimento alle pratiche commerciali sleali, il menzionato allegato richiama il d.lgs. n. 146 del 2007, ma non contempla un rinvio espresso al recente d.lgs. n. 30 del 2026, attuativo della disciplina europea dei *green claims* ingannevoli.

²⁰ A. GIUSSANI, *L'azione rappresentativa nel d.lgs. n. 28 del 2023*, in *Class action*, a cura di B. SASSANI, Pisa, 2024, p. 279 ss.

²¹ G. DE CRISTOFARO, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.*, in *NLCC*, 2024, p. 5 ss.

²² In ambito consumeristico, benché si parli di «interesse collettivo dei consumatori» (art. 140-ter cod. consumo), riemerge la dimensione del diritto individuale omogeneo ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda rappresentativa (art. 140-*septies*, comma 8°, lett. c)).

²³ R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action*, cit., p. 9 ss.

Potrebbe, quindi, sorgere il dubbio che le nuove fattispecie fuoriescano dal bacino applicativo delle azioni rappresentative.

Non ritengo, però, che l'assenza di un espresso richiamo a questa fonte normativa possa condurre a una simile conclusione: non bisogna dimenticare che l'art. 140-ter, punto e), cod. consumo ritiene estensibile la disciplina della tutela collettiva rappresentativa a tutte le materie di cui al menzionato allegato, il quale contempla, come si è evidenziato, anche la generale disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli, la quale, tramite il d.lgs. n. 30 del 2026, trova solo un'integrazione.

Peraltro, come è stato già osservato in modo puntuale da attenta dottrina, l'elenco esegetico contenuto nel menzionato allegato non deve reputarsi esaustivo, ma necessita di una lettura adeguatrice²⁴.

Ed ancora.

Se è pacifico che tutti i soggetti legittimati dall'art. 840-bis c.p.c. – comprese le associazioni dei consumatori e i singoli consumatori appartenenti alla classe – possano proporre azioni di classe contro professionisti che violano diritti omogenei dei consumatori diversi da quelli disciplinati dall'allegato menzionato, non altrettanto si può dire con riguardo alla possibilità che, a fronte di condotte lesive di interessi collettivi di consumatori tenute in violazione di una o più delle disposizioni elencate nell'allegato II-septies cod. consumo, tali soggetti possano esperire l'azione di classe e l'azione inibitoria di cui al c.p.c.

In tali casi, infatti, l'azione rappresentativa ex art. 140-ter cod. consumo è riservata esclusivamente alle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco previsto dall'art. 137 cod. consumo. Resta, quindi, incerto se gli altri soggetti, privi di tale legittimazione speciale, possano comunque ricorrere all'azione di classe o all'azione inibitoria previste dal c.p.c.

Tale dubbio sorge in virtù della seconda proposizione dell'art. 140-ter cod. consumo, 2° comma, il quale prescrive che gli enti legittimati (a proporre le azioni rappresentative) non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del c.p.c.

Sennonché questa disposizione è tutt'altro che risolutiva²⁵.

Da un lato, è stato osservato che tale previsione precluda solo la proposizione dell'azione (risarcitoria/restitutoria) di cui all'art. 840-bis c.p.c. e non l'azione inibitoria di cui all'art. 840-sexiesdecies c.p.c. Dall'altro, si evidenzia che essa fa riferimento in via esclusiva agli «enti legittimati», e cioè alle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 c. cons. (e agli «organismi pubblici indipendenti») che abbiano comunicato al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* la propria volontà di essere investite della legittimazione ad esperire azioni rappresentative nazionali²⁶.

²⁴ G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 13 ss.

²⁵ B. ZUFFI, *sub art. 140-ter*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. CUFFARO, A. BARBA, A. BARENGHI, Milano, 2023, p. 1174 ss.

²⁶ G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 45 ss.

Ne consegue che detta disciplina si presta a dubbi esegetici con riguardo alle ipotesi di associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 cod. consumo che abbiano omesso di comunicare alla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, mediante l'apposita dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2°, d.m. 26 luglio 2023, la propria intenzione di essere legittimate ad esperire azioni rappresentative nazionali, ai casi di associazioni diverse dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 cod. consumo, che abbiano chiesto ed ottenuto di essere iscritte nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni di classe tenuto presso il Ministero della giustizia ex art. 196 disp. att. c.p.c. e, infine, le singole persone fisiche i cui interessi siano stati concretamente pregiudicati dalla condotta lesiva degli interessi collettivi dei consumatori, tenuta dal professionista in violazione delle disposizioni contenute nel menzionato allegato.

La dottrina osserva che, per evitare inutili disparità di trattamento, è opportuno ritenere che tutti i soggetti cui la possibilità di attivare l'azione di classe e l'azione inibitoria di cui al c.p.c. non sia stata espressamente preclusa dal cod. consumo siano legittimati ad esperire siffatte azioni, laddove sussistano i presupposti indicati dal c.p.c., a fronte di condotte lesive degli interessi collettivi dei consumatori tenute da professionisti in violazione delle disposizioni riportate nell'allegato II-*septies* cod. consumo²⁷.

Calate queste osservazioni nella dimensione pratica, si deve rilevare che, in costanza della previgente disciplina (artt. 21, 22 e 23 cod. consumo), le azioni collettive contro *green claims* ingannevoli – in particolare anche la nota azione collettiva accolta dal giudice milanese²⁸ – sono state tutte veicolate tramite la tutela inibitoria, che come ricordato, è esente dalla limitazione dell'art. 140-ter, comma 2°, cod. consumo²⁹.

Dunque, il problema permane.

In questa dimensione, però, è opportuno ricordare che una recente ordinanza, emessa in sede di reclamo, ha ritenuto che le associazioni consumeristiche, qualora la lesione prospettata riguardi disposizioni rientranti nel menzionato allegato, possano agire, oltre che tramite il rimedio dell'azione rappresentativa ex art. 140-ter cod. consumo, anche attraverso l'azione di classe.

²⁷ R. DONZELLI, *op. cit.*, p. 8.

²⁸ Trib. Milano, 25 luglio, 2025, reperibile in *Banca dati di merito*. In tale decisione, peraltro, è stato anche stabilito che nell'azione inibitoria collettiva ex art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. è ammissibile l'intervento del terzo ai sensi dell'art. 105 c.p.c., non trovando applicazione il divieto di intervento previsto dall'art. 840-*bis*, comma 5, c.p.c. per le azioni di classe.

²⁹ Consultando il portale ministeriale delle azioni di classe (https://serviziopst.giustizia.it/PST/it/pst_2_16.wp) è possibile venire a conoscenza di una ulteriore azione collettiva inibitoria (CC-5.934/2024) promossa innanzi al Tribunale di Brescia in materia di *greenwashing*, poi dichiarata estinta. Diversamente, risulta ancora pendente, un'altra azione collettiva inibitoria promossa lo scorso luglio innanzi sempre al Tribunale di Brescia (CC-7.665/2026) nei riguardi di una società produttrice di detergenti per la casa e la persona, la quale presenta i propri prodotti come ecologici, sostenibili e a basso impatto ambientale.

La Corte è giunta a tale conclusione valorizzando, da un lato, la natura non esclusivamente consumeristica dei diritti e degli interessi azionati e, dall'altro, la portata statutaria degli enti ricorrenti, che consentono loro di operare a tutela di situazioni giuridiche soggettive fondamentali, anche al di fuori dell'ambito strettamente consumeristico³⁰.

In questo complesso quadro esegetico, però, è opportuno osservare che, ai sensi dell'art. 140-ter, comma 4°, cod. consumo, l'esperibilità dell'azione rappresentativa non presuppone la necessità che la violazione sia ancora in atto al momento della sua proposizione. Si tratta di una previsione alquanto interessante con riguardo al peculiare contenzioso qui indagato, perché legittima l'esperimento positivo del rimedio anche qualora il professionista ritiri dal mercato i *claims* ingannevoli, come è avvenuto nel caso neerlandese.

4. Segue: qualche breve riflessione in materia di azioni risarcitorie e di *greenwashing*.

Se le applicazioni pratiche dimostrano già oggi – prima ancora dell'entrata in vigore della specifica disciplina in materia di *greenwashing* – l'utilità del rimedio inibitorio in questo ambito³¹, vi è da chiedersi se, invece, possa offrire analoga utilità anche la tutela collettiva compensativa/risarcitoria.

Pertanto, con riguardo alla disciplina consumeristica, lo stesso cod. consumo prevede l'ammissibilità di una tutela risarcitoria: infatti, l'art. 27, comma 15.bis, in materia di tutela amministrativa e giudiziale con riguardo alle pratiche commerciali sleali, fa salva sempre la possibilità di ricorrere al giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto³².

Non vi è dubbio, però, che la fattibilità teorica del rimedio risarcitorio collettivo si scontri con quella pratica³³, nonostante l'indubbia disciplina di favore relativa all'accertamento della responsabilità dell'impresa³⁴.

³⁰ App. Torino, 25 luglio 2025, in reperibile in *Banca dati di merito*. Solleva dubbi, F. DE DOMINICIS, *Il doppio binario della tutela collettiva e le prospettive europee: dalla riforma della class action al recepimento della direttiva (UE) 202/1828; dalle sfide di coordinamento domestiche al trend crescente di americanizzazione della class action in Europa*, in *Gli interessi sovraindividuali tra diritto e processo*, a cura di V. CAMPIGLI - F. DE DOMINICIS, Torino, 2025, p. 18 e in particolare nota 36.

³¹ Infatti, l'azione inibitoria, per vocazione e struttura, si presta a essere impiegata quale mezzo volto ad affermare istanze e riequilibrare interessi contrapposti, piuttosto che reagire a «crisi di cooperazione», come pone in luce F. MARCHETTI, «*E più non dimandare...*»: la strumentalità del processo al tempo della «*climate change litigation*», in *Nuove dimensioni della strumentalità del processo*, a cura di F. AULETTA E V. CAPASSO, Torino, 2025, p. 8 ss.

³² G. DE CRISTOFARO, «*Rimedi*» privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE (comma 15-bis, art. 27 cod. cons.), in *NLCC*, 2023, p. 479 ss.

³³ Un autore (F. DE DOMINICIS, *op. cit.*, p. 26 ss.) tuttavia, ponendo in luce che la disciplina della tutela rappresentativa richiama il concetto di «provvedimento compensativo», reputa che in questa dimensione vi sia spazio per poter discorrere di indennizzo piuttosto che di vero e proprio risarcimento del danno.

³⁴ Sul punto ampiamente, A. D. DE SANTIS, *L'azione risarcitoria di classe e l'azione volta ad ottenere provvedimenti compensativi nelle nuove azioni rappresentative*, in *Class action*, cit. p. 136 ss.; *si vis*, E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1125 ss.

In altri termini, può riemergere in questo ambito il problema della disciplina «tradizionale» della liquidazione del danno risarcibile, che male si armonizza nella dimensione collettiva³⁵.

Questo iato emerge in modo ancora più evidente qualora, invece, che dei consumatori, l'azione di classe sia proposta da *competitors* dell'impresa che ha diffuso *claims* ingannevoli³⁶. Infatti, la diversità delle imprese coinvolte può determinare pregiudizi differenti da caso a caso, determinando condanne al risarcimento di somme molto disomogenee. Questa eventualità porterebbe a cospicui accertamenti personalizzati che si adatterebbero meglio a rimedi collettivi diversi dalle azioni di classe.

Stante l'ontologica natura seriale che detto contenzioso può generare e le tradizionali difficoltà applicative che si rinvencono nella tutela di classe, anche nel nostro ordinamento, forse sarebbe appropriato aprire un dibattito, come è già avvenuto recentemente nell'ordinamento francese in concomitanza, peraltro, con il riordino dell'intero assetto dei procedimenti collettivi³⁷, sull'opportunità di introdurre un meccanismo di *jugement pilote*³⁸ o di azioni aggregate.

Elena Gabellini

Ricercatrice dell'Università di Bologna

³⁵ Come pone in luce B. SASSANI, *Responsabilità civile e rimedi processuali collettivi*, in *Enc. dir.*, I Tematici VII, Roma, 2024, p. 1015 ss. Sul punto si vedano anche le riflessioni di B. DE SANTIS, *La class action al vaglio della giurisprudenza: il caso «Dieselgate»*, in *Class action*, cit. p. 301 ss.

³⁶ Come pongono in luce F. CESAREO-G. PIROTTA, *op. cit.*, p. 227; R. DONZELLI, *op. cit.*, p. 10; C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 718, il quale osserva che la nuova disciplina dell'azione di classe inserita nel c.p.c. si riferisce a qualsiasi categoria o tipologia di titolari di diritti «individuali omogenei».

³⁷ F. CAPASSO, *La riconduzione ad unità della disciplina dei procedimenti collettivi in Francia: la nuova action de groupe*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2026, p. 541 ss.

³⁸ CLUB DES JURISTES, *Pour un traitement rationnel des litiges sériels. De l'action de groupe au procès pilote*, 2025, in <https://think-tank.leclubdesjuristes.com/presentation-du-rapport-pour-un-traitement-rationnel-des-litiges-seriels/>, p. 137 ss. La proposta riguarda la possibilità di introdurre nell'ordinamento francese un meccanismo simile al «Pilot cases» (si veda sul punto, S. PINI, *Il (nuovo) istituto dei «Pilot cases» avanti al Tribunale dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, p. 247 ss.) basato sull'individuazione, nell'ambito di un determinato gruppo di *litiges sériels* già pendenti, di un caso-modello rilevante, da risolvere in via prioritaria, con sospensione degli altri, i quali, dopo la definizione del primo, potranno essere definiti con forme semplificate, mediante semplice riferimento alla decisione pilota.